

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO



**Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
dellatrasparenza2022-2024 - Aggiornamento**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 22.02.2022

PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (in G.U. n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore dal 28.11.2012) il legislatore, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che la rubrica della L. n. 190/12 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità” consente di comprendere come il legislatore abbia deciso di abbracciare un concetto più ampio di corruzione, non più relegato nel codice penale, ma inteso nel senso di “corruzione amministrativa”, di “ mala gestio “intesa come assunzione di scelte o decisioni non in linea con la cura dell’ interesse generale a causa del condizionamento di interessi particolari

Di qui l’ introduzione di un sistema quadro di lotta alla corruzione, non più limitato alla introduzione di importanti misure repressive di carattere “ penale”, ma caratterizzato dalla introduzione di rilevanti misure di carattere “ preventivo”, volte ad evitare occasioni e fattori che possono favorire la corruzione. A livello Nazionale un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera

n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce un atto di indirizzo per l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, devono adottare.

Nell’ambito del PNA 2019, l’ANAC fornisce una definizione aggiornata di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”, integrando e superando le precedenti definizioni.

Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.”.

Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati:

Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;

La rotazione “ordinaria” del personale;

Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), volti a dare indicazioni puntuali su aspetti particolarmente rilevanti ai fini della corretta redazione del PTPCT.

L’ANAC ricorda che il PTPCT ha la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio.

In particolare, il PNA 2019 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione, identificando i seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).

Principi strategici

Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo: l’organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

Principi metodologici:

Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

Principi finalistici: effettività della strategia di prevenzione, evitando di introdurre nuovi oneri organizzativi, ma orientando l'attività alla creazione di valore pubblico per gli utenti; o creazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni.

A livello di Amministrazione Locale, la Legge n. 190/2012 prevede la sinergia tra diversi livelli di governo:

- l'Organo di indirizzo politico, che adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e fissa gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012:

-il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che svolge i compiti seguenti:

elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);

d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";

riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;

trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);

segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di

prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

- Rasa: Per questo Ente il Responsabile dell'Anagrafica per la Stazione Appaltante (RASA) è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale /Settore Lavori Pubblici
-i Responsabili di settore titolari di posizione organizzativa, partecipano al processo di gestione del rischio.

In particolare, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (comma 1-bis); forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter); provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater);

La Struttura dell'ente non consente di nominare i Referenti, per cui le Posizioni Organizzative, sono anche Referenti del RPC.

I Responsabili di settore titolari di Posizione Organizzativa, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione Amministrazione trasparente /corruzione.

osservano le misure contenute nel P.T.P.C;

vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. Informano i dipendenti e procedono alla eventuale rotazione del personale esposto al rischio di corruzione.

- Altro soggetto che partecipa nelle attività in materia di prevenzione della corruzione indicato dalla legge, è l'Organismo interno di valutazione in composizione monocratica. L'organismo indipendente di valutazione, per il quale il D.Lgs. 97/2016 ha inteso sviluppare una maggiore relazione sinergica con il RPC in sede di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa nell'ottica dell'attuazione delle misure di prevenzione:

-Verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico- gestionale e che nella valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all' anticorruzione e alla trasparenza, (art 43 e 44, d.lgs. n. 33/13);

-Esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall' Ente (art 54 c. 5, d.lgs. n. 165/2001);

-Comunica all' ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-Attestano il rispetto degli obblighi di pubblicazione;

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

-svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

-provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c. p.p.);

-opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Tutti i dipendenti dell'amministrazione:

-osservano le misure contenute nel PTPCT;

-segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:
osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
nel rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione n. 6/2015 dell'ANAC, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza, in ragione del loro rapporto di lavoro.

Definizione degli obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Con il PNA 2019 viene riconfermato l'assunto secondo il quale il Piano assume un valore programmatico molto incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del P.T.P.C.T. presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Come già indicato nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti, anche il PNA 2019 ribadisce l'importanza di coordinare il sistema di gestione del rischio di corruzione con il ciclo della Performance attraverso l'introduzione, sotto forma di obiettivi di performance, delle attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT.

Per tali motivi, sono stati fissati, nell'ambito dell'approvazione del presente Piano 2022-2024, gli obiettivi strategici di seguito riportati per estratto:

Prevenzione della corruzione

Obiettivo Strategico :formazione in materia appalti – Codice dei Contratti Dlgs 50/2006 e s.m. analisi della giurisprudenza.

Obiettivo operativo : Implementazione dei corsi di formazione del 15% al fine di garantire un ottimale affinamento delle competenze e riduzione del potenziale contenzioso in materia. Tale obiettivo punta ad incrementare i percorsi di formazione per tutto il personale nell'anno 2022 in particolare :

sulla gestione degli affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia - art. 36 - (nelle linee guide ANAC e nella legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del decreto cd sblocca cantieri), procedure negoziate senza bando (art. 63) e affidamenti di somma urgenza (art. 163) - il principio di rotazione (portata applicativa e interpretazione giurisprudenziale).

Quadro normativo

L'assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della sezione dedicata al Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) è il seguente:

-Legge 6 novembre 2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modifiche e integrazioni;

-La c.d.Legge "spazzacorrotti" 9/01/2019 n.3;

-Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190";

-Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "e successive modifiche e integrazioni;

-Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190" e successive modifiche e integrazioni;

-Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165";

-Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, determina ANAC n.12/2015 recante "Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione" e delibera ANAC n.831 del 3/8/2016 recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";

-Decreto legislativo delegato n. 97 del 25.5.2016 recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza- correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 ed del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

-Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto: "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016";

-Determinazione n.1309 del 28/12/2016 avente ad oggetto: "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs.33/2013 art.5-bis, comma 6, del d.lgs.n.33 del 14/03/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

-Linee guida ANAC sul F.o.i.a.(del 13/09/2016);

-Linee guida ANAC sul FOIA del Ministro della Pubblica Amministrazione n.1/2019;

-Circolare n.2/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A.(del 30/05/2017);

-Deliberazione n.1208 del 22 novembre 2017, con la quale l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

-Deliberazione n.1064 del 2 ottobre 2019 con la quale l'ANAC ha approvato il PNA 2019;

-Decreto mille proroghe (art 1 c.7 d.l.n.162/2019);

-Art 1 c.163 legge di stabilità per il 2020 n.160/2019;

-Regolamento ANAC del 16/11/2016, pubblicato in G.U.n.284 del 5/12/2016 "sull'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art 47 del d.lgs.n.33/13, come modificato dal d.lgs.n.97/16";

-Regolamento ANAC n. 328 del 29 marzo 2017 "sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari";

-Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 "sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione"

Regolamento ANAC sull'esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018;

-Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e

- movimenti politici”;
- Delibera Anac n. 215/2019;
 - Linea Guida Anac n. 15/2019;
 - Direttiva di Vigilanza Anac per l'anno 2019;
 - Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del PNA 2019.
 - Delibera ANAC 18/12/ 2019 n. 1201
 - Circolare n.1 /2019 del Ministro della pubblica amministrazione
 - Delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019 : “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n.241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”.
 - Delibera ANAC n. 1126 /2019 di sospensione della delibera ANAC n. 586/2019
 - Decreto mille proroghe (art 1 c. 7 dl n. 162/2019)
- Art 1 c. 163 legge di stabilità per il 2020 n. 160/2019
- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di codici di comportamento dei dipendenti pubblici”
 - Delibera ANAC n. 25 del 15/01/20 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”
 - Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e per l’ esercizio del potere sanzionatorio 4/09/2020
 - L. 11/09/2020 n. 120 di conversione del dl n. 76/20 c.d. dl semplificazione
 - Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020 recante l’ interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013.
 - Delibera ANAC n. 1120 del 22/12/2020 , Patti di integrità e clausole di esclusione dalla gara
- ([L'Anac ha pubblicato la delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020](#), con cui risponde ad una richiesta di parere in merito alle novità introdotte dal decreto semplificazioni in materia di patti di integrità, chiarendo che l’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’art. 83, comma 6, del Codice dei contratti, precisando che le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità, e che l’esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo; l’Anac aggiunge che l’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento, mentre soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall’art. 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del Codice, la rilevanza ostensiva della condotta si estende anche alle altre procedure di gara, nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento (in tali eventualità, l’operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita); inoltre, le misure previste dall’art. 32 del D.L. 90/2014 operano nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento).
- DL. 31 /12/20 n. 183 c.d. decreto mille- proroghe

PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OGGETTO

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal PNA, il presente Piano integra la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Comune di Casal Velino nel suo aggiornamento per il triennio 2022/2024.

Il Piano consta di tre parti:

- 1) **Nella prima** vengono menzionate le parti "amministrative" del piano;
- 2) **Nella seconda** compare il programma triennale della trasparenza, quale **sezione** del presente piano, unitamente alla griglia allegata al piano indicante i tempi e modi di pubblicazione; **Il Piano**, in ottemperanza della Deliberan.1310/2016 ANAC.
- 3) **nella terza** invece vengono mappati i procedimenti in essere nell'ente secondo l' allegato 1 al PNA2019

Il presente piano fa riferimento al triennio 2022-2023 e **reca l'indicazione degli obiettivi strategici** in materia di anticorruzione e trasparenza.

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO

Negli enti locali il PTPC è approvato dalla Giunta. L' art 1 c. 8 l. n. 190/12 prevede che il PTPC venga adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'ANAC, con comunicato del 7 dicembre 2020, ha segnalato di aver differito al 30.04.2022 il termine per l'approvazione del PTPCT 2022-2024.

In questo Ente, si è provveduto ad avviare una fase di consultazione pubblica attraverso la pubblicazione di apposito avviso, pubblicato sull'albo pretorio online dell'Ente nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder, insieme al precedente piano.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Quanto alla valutazione del Contesto interno ed esterno, sarà compito del RPC, in sede di aggiornamento del piano, effettuare una verifica della situazione al fine di comprendere le attività da porre in essere, migliorative delle misure anticorruzione.

All'esito della definizione compiuta di tutte le attività, sarà possibile, anche in rapporto alle dimensioni dell'Ente, tracciare un primo quadro di riferimento ed adottare le misure ritenute più adeguate oltre a fare menzione delle criticità e delle migliorie da introdurre nel piano in rapporto alle emergenze segnalate dalla utenza, nel convincimento che ogni misura, ogni programma, ogni piano, deve restare strettamente ancorato alla realtà in cui si è chiamati ad operare, partendo da esso ed immaginando misure attuabili, monitorabili e, soprattutto, completabili sulla base della prima esperienza annuale di implementazione.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

La prima fondamentale fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Nello specifico in questo comune, per la sua precipua collocazione e rilevanza economica, non si rilevano fenomeni di criminalità o forme di pressione economico sociali suscettibili di incidere sulla regolare attività e terzietà dell'azione amministrativa.

Nella Relazione Semestrale al Parlamento, 2° semestre 2022, <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf> per la Provincia di Salerno si legge che: *“nei territori ad alta vocazione turistica della Costiera Amalfitana, del Cilento e del Vallo di Diano l'influenza della criminalità organizzata si manifesta soprattutto negli ingenti flussi di denaro investiti nell'economia locale anche da parte dei clan napoletani e calabresi”*.

Per quanto riguarda il contesto interno L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato (gennaio 2022) presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

	Cat.A	Cat.B	Cat.C	Cat.D	Dirigenza	Totale
DONNE	2	4	4	0		10
UOMINI	2	4	4	1		11
TOTALE	4	8	2	1		21

Di cui Responsabili di servizio:

	Cat.A	Cat.B	Cat.C	Cat.D	Dirigenza	Totale
DONNE	-					
UOMINI	-			2		2
TOTALE	-			2		2

L'analisi attuale vede, altresì, la presenza di 2 dipendenti UOMINI a tempo determinato in convenzione con altri Enti Pubblici titolari di P.O.

GESTIONE DEL RISCHIO

Il PTPCT può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente. Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano è il frutto delle indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell' Allegato 1 al PNA 2019 . La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera. In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dell'ente e genera delle conseguenze di diversa natura; identificazione del grado di esposizione di un ente al rischio corruttivo.

Per tali motivi, per la mappatura dei processi si è scelto come oggetto di analisi, ai fini della valutazione

del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo e ad individuare le misure di prevenzione. Per quest'anno quell'attività è completata dalla valutazione del livello di esposizione a rischio dei processi mappati in precedenza, prendendo in considerazione altri 2 indicatori di seguito riportati in grassetto.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio

a) Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Il PNA 2019, riprendendo i PNA relativi alle annualità pregresse, basa la mappatura sul concetto di "processo".

Si tratta di un concetto organizzativo che -ai fini dell'analisi del rischio- ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo. In particolare, il processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Pertanto, in base all'allegato 1 al PNA 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l'unità di analisi (il processo). Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

Il Tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che rispetto al passato si caratterizza per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti "indicatori" che consentono di pervenire ad una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di un processo.

Al riguardo, le indicazioni dell'ANAC propendono verso la direzione di giungere ad una descrizione analitica dei processi dell'amministrazione, in maniera progressiva, nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo

All'esito della descrizione deve essere espletata la c.d. "Valutazione del rischio" attraverso l'individuazione degli eventi rischiosi e la loro misurazione mediante gli indicatori di stima del rischio medesimo.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione

[L'identificazione del rischio](#)

[L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.](#)

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività.

Come precisato nell' allegato 1 al PNA 2019, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, l'ANAC ha suggerito di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (keyriskindicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti, di seguito riportati:

- a) Discrezionalità : il processo è discrezionale?
- b) rilevanza esterna : il processo produce effetti diretti all' esterno dell' ente?
- c) Valore economico: qual è l' impatto economico del processo?
- d) Impatto organizzativo : il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
- e) Impatto economico : nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenza della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento del danno in favore dell' ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto
- f) Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti.
- g) La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati.

Sarà, poi, necessario attribuire a ciascun indicatore un valore compreso tra " basso ,medio , alto" e la misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a rischio del processo mappato.

Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare.

La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

Tale fase ha l' obiettivo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi,

Il Trattamento del rischio

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio” attraverso la individuazione e valutazione delle misure, obbligatorie e ulteriori, per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di

corruzione.

La fase di trattamento del rischio è, quindi, il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione.

Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione Generali (MG) e Specifiche (MS):

MisuraMG01

La Trasparenza

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si stabilisce che "all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza".

Ogni responsabile è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310 /2016.

Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico per atti del proprio settore.

Azioni da intraprendere

2022: verifica a cura del RPCT sulla pubblicazione di dati ulteriori

2023: verifiche in corso d'anno sulla pubblicazione di dati ulteriori

2024: verifiche in corso d'anno sulla pubblicazione dei dati ulteriori.

MisuraMG02

Codice di comportamento

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo

Parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.

Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.*

A seguito dell’adozione della linea guida n.177/20 dell’ANAC relativa al Codice di Comportamento, è intenzione del Comune procedere all’aggiornamento del Codice di Comportamento entro e non oltre il mese di Novembre 2021.

Azioni

Anno 2022: Obbligo per le PO di comunicare i rapporti di debito e credito degli ultimi tre anni entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Codice di Comportamento

2023: implementazione della misura nei confronti dei responsabili di procedimento e personale dipendente

2024: adozione di misure ulteriori scaturenti dalla adozione del nuovo Codice di Comportamento

MisuraMG3

Informatizzazione dei processi

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l’informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. L’informatizzazione rileva anche ai fini della valutazione ex art.1 comma 8 bis della legge 190/2012.

Alla luce dell’art.1 commi 29, 30,33 della L.190/2012-DPCM 13 novembre 2014 pubblicato in G.U. del 12 gennaio 2015 e nuovo CAD — Decreto Legislativo n° 179 / 2016, si rende necessario incrementare l’informatizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti di competenza di ogni Settore
Azioni:

Anno 2022: completamento della digitalizzazione dell’ente delle delibere di Giunta, di Consiglio e delle determine, con un sistema integrato con il Protocollo e l’albo pretorio on line.

Anno 2023: analisi del sistema di digitalizzazione messo in atto, congiuntamente al Responsabile della transizione digitale

Anno 2024: verifica dell’attuazione del sistema di digitalizzazione.

Soggetti responsabili: Tutti i Responsabili di Settore

RPC: Monitoraggio sull’attuazione della misura

MisuraMG04

Monitoraggio termini procedurali

Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) come modificata dall'art. 43 del Dlgs 97/2016 e comma 28 della legge n. 190/2012 deriva l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie.

In tale contesto si inseriscono, da un lato, le modifiche apportate dalla l. n. 120/20 alla l. n. 241/90 ed in particolare dall'art. 12 comma 1 della L. 120/2020, il quale modificando il comma 4 bis dell'art. 2 della L. 241/90 nella parte relativa all'adempimento dei procedimenti, oggi prevede che " *Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente*", dall'altro, l'articolo 264 del D.L. rilancio che invita gli enti a porre in essere una "liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 in modo da garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza sanitaria".

Il Comune di Casal Velino provvederà per i motivi esposti ad una verifica a campione dei procedimenti amministrativi e delle relative tempistiche di conclusione operando una rivisitazione e laddove possibile una loro riduzione.

Per tali motivi, il RPCT si impegna ad attivare un sistema di verifica semestrale in ordine al rispetto dei termini procedurali, attraverso l'inoltro di una nota ad hoc, al fine di acquisire informazioni dai responsabili di settore/ P.O. sulle situazioni in cui si è avuto uno sfioramento dei termini di conclusione e i motivi ad esso collegati e comprendere eventuali anomalie.

L'attività di monitoraggio è atto interno e pertanto non necessita di alcuna pubblicazione, come ribadito dalla delibera ANAC n. 1310/16.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

2022: monitoraggio con cadenza semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese ex art. 12 l. n. 120/20: relazione semestrale a cura delle PO sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

2023: verifica a campione a cura del RPCT del rispetto dei tempi del procedimento ogni sei mesi (15 luglio / 15 dicembre)

2024: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative

MisuraMG5

Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto

Il funzionario potrebbe essere deviato per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Si tratta dunque di una condizione che determina i rischi di comportamenti dannosi per l'amministrazione, prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Coste è stato affrontato dalla l. 190/2012, con riguardo sia al personale interno dell'amministrazione/entesi sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a diversi profili quali:

- a) **l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;**
- b) **Le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.**
- c) **l'adozione dei codici di comportamento;**
- d) **il divieto di pantouflage (cfr. infra § 1.8. "Divieti post-employment");**
- e) **l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001**

In merito *all'astensione del dipendente* in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art. 1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse. Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni. La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra citato. In particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di

astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c.. Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale .Ciò vuol dire che, ogni qualvolta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

L'Autorità ha, inoltre, fornito alcune indicazioni operative di seguito elencate.

- Nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato(cfr.deliberan.1186del19dicembre2018).
- L'Autorità ha anche prospettato la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l'interessato svolge la funzione pubblica. Tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, nel PNA 2019, l'Autorità ha ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi (cfr. Delibera n. 321 del 28marzo2018).
- In tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale o di selezione per il conferimento di incarichi, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice(artt.51e52c.p.c.), applicabili anche nello svolgimento di procedure concorsuali, si è ritenuto che la situazione di conflitto di interessi tra il valutatore e il candidato presuppone una comunione di interessi economici di particolare intensità e che tale situazione si configura solo ove la collaborazione presenti i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. delibera n.209 del 1 marzo2017, delibera n.384 del 29 marzo2017 e delibera n.1186 del 19 dicembre 2018).

Riguardo poi al conferimento di incarichi a consulenti o collaboratori, la verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta

coerente con l'art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori consulenti, a qualunque titolo e a qualunque tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Azioni da intraprendere:

2022: Inserimento di una clausola di stile sul conflitto di interessi ricavabile dall'art 6 bis della l. n.241/'90 in tutte le determinazioni e deliberazioni e verifica a campione semestrale da parte del RPCT

2023: Adozione di un modulo ad hoc per consulenti e collaboratori in linea con la delibera n.1054/20 e di nuove dichiarazioni per coloro che sono coinvolti nelle procedure di gara e verifica a campione sulle dichiarazioni pervenute tramite il meccanismo del sorteggio su almeno 3 dichiarazioni.

2024: implementazione della misura

Misura MG6

Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice amministrativo

I concetti di inconferibilità e di incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi per:

- "*inconferibilità*" la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

- "*incompatibilità*" si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. Vale il principio della deroga per gli Amministratori in linea con la disciplina di legge per i piccoli comuni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 (conferma Corte dei Conti Molise deliberazione n. 167 del 27.12.2016). È fatto obbligo di comunicare al RPCT la misura in questione.

Attività di monitoraggio: Autocertificazione da parte dei Responsabili di settore all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato. Qui di seguito la dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla sussistenza delle

Cause di incompatibilità.

Il RPC cura l'acquisizione e conservazione delle autocertificazioni.

Azione da intraprendere:

2022: adozione di nuova modulistica sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/13
E attivazione di un sistema di monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite

2023: verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite e adozione di una direttiva ad hoc

2024: implementazione della misura laddove possibile, stante la esiguità della struttura

MisuraMG7

Formazione di commissioni di aggiudicazione e ulteriori misure per i contratti pubblici

Il nuovo art. 35 *bis* introdotto nel corpo normativo del Dlgs. n. 165/2001 dal comma 46 dell'art. 1 della L. n.190/2012 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) **non possono fare parte**, anche con compiti di segreteria, **di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi**;
- b) **non possono essere assegnati**, anche con funzioni direttive, **agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici** a soggetti pubblici e privati;
- c) **non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. Si evidenzia, peraltro, che il codice dei contratti pubblici, nel

disciplinare le commissioni giudicatrici, richiama espressamente l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 (art. 77, co. 6, del d.lgs. 50 del 2016).

La nomina in contrasto con l'art.35-bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. L'art.3 del d.lgs.39/2013, invece, dispone il divieto a ricoprire incarichi dirigenziali e

assimilati ove siano intervenute condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La durata della inconfiribilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici alla tipologia del reato. Altro tratto distintivo tra le 2 norme afferisce all'ambito di applicazione : infatti, quello dell'art.35 bis d.lgs.165/2001 è individuato sulla base dell'elencazione contenuta nell'art.1,co.2, del d.lgs. 165/2001, ove in relazione agli enti pubblici si fa riferimento esclusivamente a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali". Al contrario per quanto attiene agli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale che sottostanno alla disciplina contenuta nell'art. 3 d.lgs. 39/2013, occorre fare riferimento alla definizione di "enti pubblici" contenuta nell'art. 1, co. 2, lettera b), del decreto stesso che considera tali "gli enti di diritto pubblico non territoriali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati". Ne deriva l'esclusione dell'applicabilità per gli enti pubblici economici delle preclusioni di cui all'art. 35 bis d.lgs. 165/2001 che non trova riscontro nella disciplina dell'art.3 d.lgs.39/2013, la quale è applicabile a tutti gli enti pubblici indicati, indipendentemente dalla natura economica o meno degli stessi.

2022: L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio o attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 del d.P.R.n.445 del 2000 (art.20 d.lgs.n.39 del 2013). Per tal motivo sarà cura del RPCT predisporre un nuovo modulistica e attivare un monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per:

a) membri commissione e segretari di commissioni di concorso ed aggiudicazione

b) Titolari di uffici di direzione in aree a rischio

2023: Si prevede, altresì, la comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I Titolo II del codice penale.

2024: implementazione della misura

Soggetti responsabili: Tutti i componenti delle commissioni di gara e di concorso RPC: monitoraggio campione con Report

Misura MG8

Incarichi d'ufficio, attività e di incarichi extra istituzionali vietati ai dipendenti

L'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1,co.2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art.3 del decreto.

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell'art. 53 che prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, c. 5 e 7).

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Un'ulteriore modifica è apportata dalla l. 190/2012 riguardando la previsione di appositi regolamenti (da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. 400/1988) con cui individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 53, co. 3-

bis). Il comune ha il suo Regolamento in materia. Resta comunque estraneo al regime di autorizzazione l'espletamento degli incarichi menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del co. 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di incompatibilità.

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

2022: sensibilizzazione e confronto del personale interno del comune su tale aspetto, al fine di eliminare situazioni di criticità, attraverso il rispetto del nuovo regolamento interno. Monitoraggio e verifica delle situazioni esistenti di cui il RPCT darà contezza nel prossimo semestre dell'anno 2022.

2023: attività di verifica

2024:aggiornamentodelRegolamentosenecessario,persopravvenutamodificadelquadronormativo.

MisuraMG9

Attivitàsuccessivaallacessazione delrapportodilavoro(PANTOUFLAGE-REVOLVINGDOORS).

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all'interno dell'Ente pubblico, preconstituire situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l'Amministrazione, ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che "i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professione presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione o dell'ente, svolta attraverso i medesimi poteri.

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi "qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore".

Per "poteri autoritativi e negoziali" si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la P.A. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modifiche, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A. interessata per 3 anni successivi e sono tenuti a restituire compensi eventualmente percepiti.

La norma trova applicazione:

a) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, compresi i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo

b) Ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 come indicato nell' art 21 del medesimo decreto.

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'Ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o di rapporto di collaborazione di cui sopra.

Da ultimo, come suggerito dall'Anac, si prevede quale specifica misura che il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, sia obbligato a sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna

al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

AZIONI:

Anno 2022: Dichiarazione dei responsabili di settore dell'attuazione della misura in sede di report annuale. Monitoraggio annuale del RPC

Anno 2023: Dichiarazione dei responsabili di settore dell'attuazione della misura in sede di report annuale. Monitoraggio annuale del RPC

Soggetti responsabili: Responsabili di settore e tutti i dipendenti

Misura MG10

IL c.d. WHISTLEBLOWING

In Italia la prima disciplina sul whistleblowing è stata introdotta con la **legge 190/2012** (c.d. legge "Severino"), che ha inserito l'art. 54-bis nel corpo del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), prevedendo un regime di speciale tutela del dipendente pubblico che segnalava all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o ancora all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero riferiva al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui era venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, "al fine di incentivare i medesimi dipendenti a denunciare gli illeciti rilevanti partecipando all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestione". La disciplina è stata integrata dal **decreto legge 90/2014**, convertito nella legge 114/2014, che ha modificato l'art. 54-bis, introducendo l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni. Da allora, l'ANAC è chiamata a gestire non solo le segnalazioni provenienti dal suo interno, ma anche quelle derivanti da altre amministrazioni pubbliche.

Al termine di un lungo e travagliato iter legislativo, il 30 novembre 2017 è stata approvata

la **legge 179/2017** recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui*

sono venute a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". La legge in parola introduce quindi un sistema binario, prevedendo una tutela sia per i lavoratori del settore pubblico sia per i lavoratori del settore privato. Il provvedimento mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno di enti pubblici e privati.

Traguardo ai più salienti della novella (L. 29/12/2017 n. 179) si segnalano:

- un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo pubblico.

- il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione. La norma per fortuna ha cassato l'obbligo di segnalazione "al proprio superiore gerarchico", circostanza più volte riportata nei Piani di prevenzione degli enti pubblici, quando anche attuativa della legge, in realtà mostravano l'inefficacia del coordinamento normativo alla tutela e la segretezza della segnalazione con la tutela del bene della vita e del buon andamento dell'azione amministrativa. L'aver previsto solamente il RPCT, l'A.G. e l'Autorità contabile non fa che assomigliarla ad una vera e propria denuncia per la quale le leggi ordinarie già ne garantiscono la tutela.

- E' prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall'amministrazione pubblica e in confronto del segnalante. Il dipendente che segnala fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza e fuori dei casi di calunnia, "non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, cosicché il provvedimento dispone 2 accorgimenti che riguardano sia la tutela dell'identità del dichiarante sia la procedura di segnalazione del fatto di reato.

Ecco perché la legge ammette la tutela di cui all'art. 329 c.p. e l'obbligo di riservatezza nella segnalazione alla Corte dei Conti finché non si chiuda la fase istruttoria, al pari di ciò che accade per le azioni disciplinari.

- Previsione di sanzioni salatissime in capo a colui che ha adottato la misura discriminatoria (da 5.000 a 30.000)

- Previsione di sanzioni salatissime in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da 10.000 a 50.000)

- Inversione dell'onere della prova in capo all'Ente, tenuto a provare che la misura adottata nei confronti del segnalante è suladaragione legate alla segnalazione.

Le tutele previste dalla legge per chi fa segnalazione non sono offerte in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione

In linea con quanto stabilito dalla legge di attuazione, ANAC sul proprio portale con 2 distinti comunicati nel 2018, ha reso operativa **l'applicazione informatica whistleblower** per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. In particolare, l'Autorità ha adottato il sistema di segnalazione crittografato, per tutelare la posizione del dipendente che denuncia i fatti di reato.

In alternativa, vi è la possibilità di accreditarsi presso la piattaforma whistleblowing PA messa a disposizione in maniera gratuita da Transparency International (un'organizzazione non governativa).

Al fine di rafforzare il sistema di tutela dell' "informatore" che spesso, purtroppo, può essere indotto a non segnalare eventuali violazioni per **timore di subire ripercussioni** nella sua sfera lavorativa o personale, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni dei diritti dell'Unione, destinata ad essere recepita in Italia entro il 2021.

In attuazione della l.n. 179/17 art. 1 c. 5, l'ANAC ha provveduto ad adottare le linee guida in materia che ancora ad oggi sono in consultazione e lo resteranno a lungo in considerazione del fatto che l'Italia deve recepire la direttiva europea e, nel frattempo, **dal 3 settembre 2020 è in vigore il nuovo Regolamento**: con cui l'Autorità ha provveduto a modificare nell'intera struttura al fine di esercitare il poteri sanzionatorio in maniera più celere ed efficiente e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle PP.AA.

Il regolamento disciplina quattro tipologie di procedimento:

- il procedimento di gestione delle segnalazioni illecite (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell'art. 54-bis);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni illecite (comma 6 terzo periodo dell'art. 54-bis);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'intero o la gestione delle segnalazioni (comma 6 secondo periodo dell'art. 54-bis), ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Il regolamento ha anche cura di indicare un ordine di priorità di gestione delle segnalazioni e comunicazioni ricevute, le quali saranno evase dall'ANAC secondo la gravità delle violazioni riferite e la reiterazione delle stesse (art. 7).

Azioni da intraprendere:

2022: attivazione di percorsi formativi sul tema della legalità e sulla l.n. 179/17

2023: implementazione della misura per sopravvenute novità

normative Soggetti responsabili: Responsabile per la prevenzione della corruzione

one

Misura

MG11 PattodiInte

grità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, diregola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni

cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato o offerente indistintamente, lo stesso non viola i principi di non discriminazione.

Di qui, la precisazione dell'ANAC nel PNA 2019, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbero essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto dei codici di comportamento dell'ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di interessi **Nelle**

Linee guida adottate dall'Autorità con **la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi**

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, L'ANAC ha, infatti, suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse

rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara e nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che si insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in caso di concorrenza che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

il Comune ha provveduto ad aggiornare il patto di integrità alla legge spazzacorrotti (l.n.3/2019).

Azioni

2022: avvio di monitoraggio sull'attuazione della misura tramite verifica a campione accurata del RPCT, le cui risultanze saranno incluse nella relazione annuale

2023: verifica ed eventuale conferma della misura

2024: implementazione della misura per sopravenute novità normative

Soggetti responsabili: Tutti i responsabili di Settore

Misura

M12 FORMAZI

ONE

La legge n.190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede un stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il PTPCT.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n.831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Il Comune di Casal Velino garantirà un piano di formazione, su base annuale / triennale rivolto a tutti i dipendenti sulle materie di rischio. Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna - Deliberazione n.276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n.106/2012).

Soggetti responsabili: RPC

Misura MG13

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata al PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tuttavia, in considerazione dell'emergenza sanitaria da covid 19 e delle ridotte dimensioni dell'ente, è impossibile applicare la misura o soluzioni alternative anche per l'anno 2022; di conseguenza si ritiene sospesa tale misura fino al 31 dicembre 2022.

L'istituto della rotazione *straordinaria* è, invece, previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs.n.165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione del personale "nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per

condotte di natura corruttiva". Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area/ufficio in cui si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione. L'istituto trova applicazione a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione: dipendenti, dirigenti, interni ed esterni, in servizio o a tempo indeterminato o con contratto determinato.

In considerazione del carattere cautelare del provvedimento in questione, nel caso in cui raggiunti da procedimento penale o disciplinare sia una PO, l'applicazione dell'istituto comporterà la revoca dell'incarico ed eventuale assegnazione ad altro ufficio, se dipendente. Se non si tratta di dipendente, l'incarico andrà revocato.

Tuttavia, si verifica un'applicazione particolare della misura laddove è applicata nei confronti di colui che riveste un incarico amministrativo di vertice, e quindi, nei confronti del segretario comunale, visto e considerato che si tratta di incarichi di natura fiduciaria. In tal caso, l'amministrazione decide con decreto del sindaco confermare l'incarico o sospenderlo previa audizione dell'agenzia dei segretari. In tali casi, la rotazione, non potendo comportare l'assegnazione ad altro incarico equivalente, comporterà la revoca e risoluzione del contratto di lavoro o a tempo determinato, senza che si possa procedere ad una mera sospensione.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'ente e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio.

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, l'ANAC ha adottato la recente delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001». La norma in commento, se da un lato, afferma che la misura trova applicazione non appena l'amministrazione si avventa a conoscenza dell'avvio del procedimento penale o disciplinare legato alla messa in atto da parte del dipendente di condotta di natura corruttiva, dall'altro non chiarisce né è interpretato, la cui commissione fa scattare l'applicazione della misura né il momento del procedimento penale in cui l'amministrazione è tenuta tramite l'adozione di un provvedimento formale a fare una valutazione sulla applicabilità della misura.

Per l'ANAC, il momento dell'applicazione della misura della rotazione deve coincidere con l'iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato, in quanto con tale atto prende avvio il procedimento penale ed in considerazione del fatto che al registro possono accedere solo l'autore del reato, la persona offesa ed i relativi difensori; per cui, ad avviso dell'Autorità, l'ente è tenuto ad adottare un provvedimento che disponga l'applicazione della misura o la conferma dell'incarico in attesa degli

esiti

del procedimento penale. Tuttavia, se ci si sofferma sulle modifiche apportate dalla l. n. 3/2019 c.d. legge spaz-

za-
corrotti, colpisce che la linea guida nulla dice al riguardo. L'avvento della legge e le modifiche da essa apportate al regime delle pene accessorie (art. 317 bis c.p.), hanno, di fatto, travolto l'applicazione della misura in caso di sentenza di condanna superiore a 2 anni, se si considera che la nuova legge da un lato, dice che se il dipendente viene condannato con una pena superiore a 2 anni è sospeso ipso iure dalla legge, dall'altro non specifica di che tipo di sentenza si tratta (I grado o definitiva); si comprende come, di fatto, queste lacune normative, hanno finito per restringere il campo di applicazione della misura da parte delle pubbliche amministrazioni in senso lato.

Per i motivi esposti, di conseguenza, la misura della rotazione straordinaria troverà applicazione:

- solo per la fase di mezzo tra il rinvio a giudizio o l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (come sostenuto dall'ANAC) e la sentenza di condanna di primo grado, prendendo in considerazione i reati declinati nell'art. 1 c. 1 lett. m) l. n. 3/2019 (artt. 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater c.1, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis c.p.)
- Dalla sentenza di condanna in I grado fino al giudizio di Cassazione: se la pena è superiore a 2 anni scatta l'interdizione perpetua, in caso contrario, se la pena non supera i 2 anni la misura andrà rimodulata e nell'ipotesi in cui il giudice ha comminato anche la pena accessoria la misura non troverà applicazione, ma andrà verificata l'inconferibilità.

Per i motivi esposti, al Comune spetterà nei casi di rinvio a giudizio e fino alla sentenza di primo grado per i reati indicati nella l. n. 3/2019 decidere se adottare un provvedimento di conferma della fiducia fino alla sentenza di primo grado o di revoca della fiducia e, in quest'ultimo caso, si procederà ad applicare la misura della rotazione straordinaria in attesa della sentenza di condanna di primo grado.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/PO è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

Azioni da intraprendere:

2022: sospensione della applicazione della misura

2023: il Comune si impegna ad individuare una soluzione alternativa alla rotazione in considerazione della carenza di personale, come ad esempio l'adozione di meccanismi di doppia sottoscrizione dei procedimenti, dove firmano a garanzia della correttezza e legittimità il soggetto istruttore e il titolare del potere di adozione dell'atto finale, invece, per il personale dipendente, sarà garantita una rotazione delle pratiche assegnate all'interno dello stesso ufficio.

2024: Monitoraggio sull'attuazione della misura in sede di controlli interni da parte del RPCT

-

MisuraMG14

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

in tutti i contratti futuri dell'Entesi

intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 50/2016).

Misura Specifica MS15

Monitoraggio aggiuntivo attraverso i controlli interni

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione effettui un monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, aggiuntive, al fine di garantire l'attuazione delle misure.

La stessa considerazione viene declinata nell'alveo del PNA 2017 laddove si invitano le PA a dare effettività alle misure.

A tal proposito con specifica direttiva di conformazione dell'RPC da adottarsi entro il 15 marzo 2018, verranno indicate le misure di prevenzione e le attività oggetto di specifico controllo sia nell'ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa successiva contabile ex articolo 148 del TUEL sia eventuali altri controlli a campione decisi a proprio insindacabile giudizio dall'RPCT.

Le eventuali anomalie verranno segnalate ai Funzionari P.O. e il veranno ai fini della valutazione della performance dirigenziale.

MISURA SPECIFICA MS16

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza per l'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza.

Anno 2022: pubblicizzare annualmente la procedura di aggiornamento annuale del Piano a cura del R.P.C.T, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale di un apposito avviso pubblico per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, al fine di sollecitare e far pervenire eventuali loro osservazioni in merito al P.T.P.C.T. pubblicato sul sito.

2022: pubblicizzare annualmente la procedura di

aggiornamento 2023: pubblicizzare annualmente la procedura di

aggiornamento 2024: pubblicizzare annualmente la procedura di

aggiornamento

Soggetto responsabile: RPC

MISURA SPECIFICA MS17

Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici vigilati dal Comune e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune, sono tenuti ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali.

Le linee-guida dell'Anac sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione adottate con la delibera 1134/2017 chiariscono quali sono i compiti degli enti controllanti o partecipanti nei confronti delle diverse tipologie di soggetti del sistema pubblico allargato. Le norme sulla trasparenza obbligano anzitutto le amministrazioni a pubblicare la lista dei soggetti controllati e partecipati, per fornire il quadro completo delle partecipazioni e anche per consentire la vigilanza all'Anac. L'articolo 22 del decreto legislativo 33/2017 impone alle Pa la pubblicazione di una serie di dati essenziali riferiti a

tutti gli enti pubblici (comunque finanziati o vigilati) per i quali abbiano poteri di nominare gli amministratori, a tutte le società, controllate o partecipate, e a tutti gli enti di diritto privato controllati o comunque costituiti e finanziati, per i quali sussistono poteri di nominare gli amministratori. Le linee-guida chiariscono anche i compiti delle amministrazioni pubbliche tenute a dare impulso ed a vigilare, soprattutto sugli organismi controllati, sulla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e in relazione all'adozione delle misure anticorruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, quale specificamente misura di prevenzione della corruzione, potrà essere nei confronti delle società partecipate dallo stesso ed attività di

sensibilizzazione circa gli obblighi di trasparenza che in comune sulle società e sulle associazioni controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Rappresentazione grafica della programmazione delle misure di prevenzione descritte

Misura proposta	Tempi di Realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio
La trasparenza	2022-2023-2024		N. di accessi pervenuti all'ente/esiti delle istanze
Il conflitto di interessi			N. di determine con clausola di stile ex l. n. 241/90 / N. di segnalazioni pervenute / N. di

			dichiarazioniacquisiteverificate
Laformazione			N. di partecipanti ad undeterminatocorsosun umerodeidipendenti interessati
IlPattodiintegrità			Patti di integritàsottoscrittinell' arco dei6mesi/anno
Il monitoraggio deiterminiprocedi mentali			N.deiprocedimentiincui sono stati riscontratiunosforament odeitermini e/o anomalie sultotaledeiprocediment itrattatinelperiododiriferimentopresoin considerazioneaifinidel monitoraggio
Le cause di inconferibilità / incompatibilitàdicuial d.lgs.n.39/13			N. di dichiarazioniacquisite / N. didichiarazioniverificate
L'attivitàsuccessivaalla cessazione delrapporto di lavoro c.d.pantouflage			N. di dichiarazioniacquisite/ n. didipendenti cessati dallavoro/N.digaresvolt enell'annocontratti stipulati
Gli incarichiextraistituzionali			N. di autorizzazioniconcesse / N. diautorizzazionipubblicate sulla scortadelnuovoRegolamento adottatodall'ente con D.G.C.n.del_____
Larotazioneordinaria delpersonale			Ufficiinteressati dalla adozione della misura alternativadescrittanel presentepiano/numero didipendentidestinatari concadenzasemestrale di un meccanismo di rotazione dellepratiche sultotaledelpersonale inservizio

ART.6 Attività di sinergia tra anticorruzione e controlli interni.

Il piano di prevenzione della corruzione si coordina, tanto nella fase strategica quanto in quella operativa, con il ciclo delle performance se vero che l'organo di indirizzo politico, nell'ambito della propria ed esclusiva competenza funzionale ex art. 1 comma 8 della legge 190/2012, ha fissato appositi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che transiteranno automaticamente

in tutti i documenti programmatici dell'Ente. E' intenzione del RPCT al fine di garantire un coordinamento tra l'attività svolta come segretario in sede di controlli interni e quella svolta come RPCT utilizzare una direttiva in linea con il combinato disposto l. n. 213/12 e l. n. 190/12, in modo da garantire il controllo sugli atti anche nell'ottica anticorruptiva. Per la direttiva si rinvia al fascicolo d'ufficio.

Monitoraggio e Riesame delle misure di prevenzione

Monitoraggio e riesame sono, in realtà, due attività diverse anche se strettamente collegate.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione e dovrà essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT.

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2017 che puntava proprio sull'attività di verifica delle misure di prevenzione descritte nei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT, in virtù delle precisazioni contenute anche nell'allegato 1 al PNA 2019, si impegna con cadenza semestrale, a predisporre note ad hoc su ciascuna delle misure di prevenzione descritte, al fine di garantire un'attenta verifica intermedia e finale delle stesse, in modo da addivenire ad un loro annuale riesame. Infatti, gli esiti del monitoraggio effettuato sulle misure di prevenzione descritte nel PTPCT 2021-2023, riportati nella tabella sottostante, rappresentano contenuti necessari nel PTPCT 2022-2024.

ESITI DEL MONITORAGGIO (inserire le note ad hoc protocollate e inviate alle PO ed utilizzate nell'anno / ultimo semestre per effettuare la verifica in ordine al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione)

ATTIVITA' DEL RPCT	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCONTRO DIRIGENTI/P.O.

La responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione

L' art 1, c. 12, l. n. 190/2012 prevede l' imputazione di *una responsabilità dirigenziale ex art 21 D.lgs. n.165/2001 e disciplinare, oltre che per danno erariale e all' immagine* in capo al responsabile dell' anticorruzione, nel caso in cui all' interno della P.A. vi sia stata una condanna *per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che provi* :

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull' osservanza del piano

L' art. 1, c. 14, individua altre due ipotesi di responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione:

- Una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell' art 21, d.lgs. n. 165/2001, che si configura nel caso di *"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"*
- Una forma di responsabilità disciplinare *"per omesso controllo"*

Responsabilità dei Funzionari

Il presente piano si applica a tutti i dipendenti presenti nell' Ente al di là delle rispettive qualifiche.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Responsabili dei singoli settori.

L' articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che ***"La violazione, da parte dei dipendenti dell' amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"***.

Con particolare riferimento ai Funzionari di Posizione Organizzativa, adetta responsabilità disciplinare si aggiunge quella Dirigenziale che può comportare la revoca dell' incarico dirigenziale, la segnalazione alla Corte dei Conti e dall' Autorità giudiziaria e che scatta nel caso in cui vengano accertati fatti di natura corruttiva nel rispettivo settore di appartenenza e del collegato al mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e di anticorruzione e trasparenza indicati nel piano performance, alla luce anche delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/16 nell' ambito dell' art 14 c. 1 ter del D.lgs. n. 33/13 e quindi del transito degli obiettivi di trasparenza nell' atto di conferimento degli incarichi dirigenziali e dei nuovi adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti afferenti a ciascun settore.

IL PTPCT sopra declinato evidenzia un modello in cui il RPCT può effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell' adozione e dell' attuazione delle misure di prevenzione.

Pertanto, nell' ambito delle Azioni di monitoraggio, sono indicate gli adempimenti in capo ai Funzionari il cui mancato adempimento costituisce violazione ai fini della responsabilità disciplinare, dirigenziale, penale e amministrativa.

Il monitoraggio effettuato dal RPCT, con apposite relazioni, evidenzierà lo stato dei fatti esistenti.

II PARTE

Sezione Trasparenza

La nuova Trasparenza amministrativa

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il d.lgs. n. 97/2016, che ha modificato

partedel D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia con quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendounprofondoripensamentodellemodalitàoperativeemettendolatrasparenzade ll'operatodellapubblicaamministrazionealcentrodellapropriaattività.

L'ANAC inlineadicontinuitàconquantoprevistodal d.lgs.n.97/16ha adottato3deliberechefissanolenovità contenutenelnuovod.lgs.n.33/13:

- 1) **La delibera n. 1310/16** si sofferma su tre aspetti fondamentali andando a sigillare quantoprevistodallegislatoreinterminidinecessarioagganciotrailPTPCTeidocumentiprogrammatici e, di riflesso, il contenuto oggi necessario che il PTPCT di un Ente deve recareper evitare di incorrere in sanzione (obiettivi strategici - nominativi dei soggetti responsabilidella comunicazione e pubblicazione dei dati, documenti o informazioni); la modifica, poi degliobblighidipubblicazioneequindialcuniarticolideld.lgs.n.33/13elesanzioniper mancatoa dempimentoagliobblighi di pubblicazione.
- 2) **La delibera n. 1309/16**, invece, si sofferma su un elemento importante della riforma tale daindurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d.ampliamento dei casi di ricorso all'accesso civico, oggi inteso nella duplice veste di “ accessosemplice”,checonsenteachiunquedirichiedereadunEntelapubblicazione di unatto,oggetti di pubblicazione obbligatoria , ma in realtà non pubblicato e di “ accesso civico generalizzato”intesocomeaccessibilitàtotalenonsoloadinformazioni,maancheadati edocumenti detenutida un pubblica amministrazione fermo restando i limiti degli interessi pubblico privati, indicati nell' art 5 bis, che richiedono un bilanciamento con il c.d. diritto alla conoscibilità cheoggi alla luce del d.lgs. n. 97/16 merita di essere tutelato.

Viene, inoltre, dettata una

disciplinapuntualepertutelareeventualicontrointeressati,cioècolorochepotrebbero subireunpr egitudiziodall'accesso a:

- **Dati personali**
- **Corrispondenza**

- **Interesse economici, commerciali, diritti d'autore.**

Il legislatore, però, non ha modificato la L. n. 241/'90 sull' accesso agli atti amministrativi, per cui convivono 3 tipologie di accesso che necessitano di trovare un'altra dimensione. Per tal motivo, l'ente ha provveduto all'adozione del Regolamento sull'accesso civico (**specificare quando**), main considerazione dell' entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 e soprattutto del d.lgs. n. 101/18 di adeguamento al regolamento comunitario e di riscrittura del Codice Privacy, sarà cura del RPCT aggiornare entro marzo 2023 la modulistica allegata al precitato Regolamento, relativa al trattamento dei dati personali.

Diseguito, **ulteriori novità rilevanti contemplate nel d.lgs.n.33/13 modificato dal d.lgs.n.97/16.** In particolare, meritano di essere menzionati:

- **l'introduzione dell'art.2-bis**, in base al quale, la disciplina del D.lgs.n.33/2013 trova applicazione alle P.A. ex D.lgs. n. 165/2001 e, "in quanto compatibile" alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate;
- **Dati pubblici aperti (art. 4bis)** - Si demanda all'AGID, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la gestione del sito internet denominato "Soldi pubblici", che consenta l'accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permetta la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
- **Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis)** - Mediante l'introduzione dell'art.9-bis, D.lgs.n.33/2013, viene previsto che le P.P.AA. titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del precitato decreto sulla trasparenza, debbano rendere pubbliche entro un anno dall'entrata in vigore della norma - le predette banche dati, in modo tale che i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano assolvere i relativi obblighi o garantendo il collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, oppure caricando i dati richiesti nella propria sezione e poi comunicarli ai titolari delle predette banche dati.
- Nel d.lgs.n. 33/13, la declinazione degli obblighi di pubblicazione è il risultato di una preventiva operazione di bilanciamento tra opposti e concomitanti interessi: il gioco, al fine di individuare documenti, informazioni e dati, la cui pubblicazione è normativamente imposta, che diventano così, a tutti gli effetti, patrimonio pubblico. Sulla base della delega definita dall'art.7, l.n.124/15 è stato adottato il d.lgs.n.97/16 che ha apportato significative modifiche al d.lgs. n.33/13. Post riforma, è risultato sin da subito evidente una particolare

attenzione verso gli obblighi di pubblicazione relativi ad alcune categorie di funzionari pubblici, i quali detengono una posizione di potere e verso i quali vi è una maggiore attenzione e interesse da parte dei cittadini, sia per attuare un controllo diffuso ai fini di prevenzione della corruzione e di conflitti di interesse o di uso distorto del potere decisionale e di gestione della cosa pubblica: **il riferimento è ai titolari di incarichi politici e ai titolari di incarichi dirigenziali.**

L'originaria versione dell'art 14 del d.lgs. n. 33/13 introduceva obblighi di pubblicazione concernenti i redditi, le condizioni patrimoniali e le informazioni generali dei componenti degli organi di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.

L'obiettivo di questa norma era di costruire un vero meccanismo attraverso il quale i cittadini avrebbero potuto verificare non solo il profilo professionale del componente dell'organo di indirizzo politico, ma soprattutto o verificare i suoi redditi, patrimoni e attività degli stessi organi, al fine di monitorare le eventuali evidenti variazioni patrimoniali o reddituali; dall'altra parte tali obblighi di pubblicazione avevano lo scopo di legittimare i componenti degli organi di indirizzo politico, colmando una parte del senso di sfiducia avvertita in ampi strati della società italiana nei confronti degli organi di rappresentanza politica, nonché mantenere la giusta attenzione sul corretto ed efficace svolgimento dell'azione e sui comportamenti imparziali dell'amministrazione, così da rafforzarne il senso di responsabilità. Sia per la rilevanza degli aspetti economici sia per l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione, nonché per le modifiche incorse durante la fase di approvazione del d.lgs. n. 97/16, l'art 14 è stato uno dei pilastri principali della tenuta del principio di trasparenza-pubblicità.

All'art 13 del d.lgs. n. 97/16 si deve infatti la modifica profonda dell'art 14 cominciata dalla rubrica che recita il riferimento agli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" che ha, di riflesso, comportato l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo della norma ed attuato una sostanziale parificazione tra organi di indirizzo e di governo e organi di gestione amministrativa.

Due novità rilevanti:

- L'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui al c. 1 dell'art 14 ai titolari di

- incarichi politici sia di carattere elettivo che non, non solo agli organi di indirizzo delle amministrazioni territoriali (così eliminando l'inciso sulle pubbliche amministrazioni), ma anche agli organi di governo di altre amministrazioni a esclusione di quelli attribuiti a titolo gratuito o a cura del nuovo art. 14 c. 1 bis dell'art. 14;
- Una sostanziale parificazione quanto agli obblighi di pubblicazione tra i titolari di incarichi in organi di indirizzo e i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché i dirigenti con incarico temporaneo conferito direttamente dall'organo di indirizzo politico, di tutti gli enti e le società individuate dall'art. 2 bis.

Quest'ultimo ha chiarito il quadro soggettivo dei destinatari degli obblighi di pubblicazione in dicando non solo le pubbliche amministrazioni rientranti nella definizione dell'art. 1 c. 2 del d.lgs. n. 165/01, ma anche gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico o solo partecipate e i diretti interessati ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 c. 1 bis.

L'altro gruppo di soggetti a cui si era rivolto l'art. 14 c. 1 bis erano i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché i dirigenti con incarico temporaneo. Rispetto ad essi, il nuovo art. 14 c. 1 bis non solo confermava l'originale elenco degli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali previsto dal vigente art. 15 (cv, retribuzione connessa alla funzione svolta, titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni), ma attraverso il richiamo al c. 1, l'elenco degli obblighi si era esteso alle spese ulteriori nello svolgimento della propria attività come "gli importi di viaggio di servizio e missioni pagate con fondi pubblici, nonché l'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i loro compensi, oltre all'obbligo di pubblicare dichiarazioni patrimoniali e reddituali.

La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla querelle sorta all'indomani dell'entrata in vigore del d. lg. 97/2016 che, con un inaspettato colpo di "penna" dell'ultimo momento, aveva inserito nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14 c. 1 lett. da) ad f) del d. lg. 33/2013 anche i dirigenti pubblici.

L'imposizione di un obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora si riferisca ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali in ragione dei rispettivi ruoli e dei compiti svolti.

ComeribaditodallaConsulta,l'obbligo"indiscriminato"di pubblicareidatiriferentiallasituazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti pubblici out court considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati **si pone, inoltre anche in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali.**

La scelta della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile, considerato anche che detto ampio obbligo di pubblicazione non è facilmente e meramente riconducibile a una finalità di trasparenza.

Con la sentenza della Consulta non si è avuta la vittoria della privacy sulla trasparenza, come insostenuto da alcuni, ma rispetto alla norma contestata, si è operato un importante bilanciamento tra esigenze di trasparenza amministrativa quale esplicazione del diritto di conoscere ed cittadinanza "attiva" e l'aspetto di tutela della sfera di riservatezza come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite all'appropriata persona.

Pubblicare i dati patrimoniali della generalità dei dirigenti può aggiungersi, non soddisfa alcun bisogno di trasparenza in quanto si tratta di dati che non ampliano la sfera conoscitiva del cittadino con riguardo all'attività dell'amministrazione (ad esclusione degli importi per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale).

Le dichiarazioni patrimoniali di questi soggetti non consentono, infatti, di avere maggiore contezza dell'organizzazione, dell'attività e della spesa pubblica.

NB:

L'art 1. c. 7 d.l. n. 162/2019 c.d. decreto mille proroghe prova a fornire una soluzione definitiva alla vicenda innescata dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 14, comma 1-bis, nella parte in cui estendeva anche ai dirigenti non appartenenti ai vertici massimi delle amministrazioni statali scelti per via fiduciaria gli obblighi pubblicitari, disposta con la sentenza della Consulta 20/2019.

In considerazione del fatto che dopo tale sentenza urge l'intervento del Parlamento per riordinare il sistema, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Consulta 20/2019, lo schema di decreto stabilisce che ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del dlgs 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati. In aggiunta, lo schema di d.l. mille proroghe demanda ad un regolamento delegato di delegificazione la specificazione dei dati, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti a vario titolo partecipati di cui di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del dlgs 33/2013, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi compresi i funzionari incaricati nelle posizioni organizzative ad esse equiparate, n

el

rispetto di due criteri. Il primo è la graduazione degli obblighi di pubblicazione, funzionale al rilievo esterno dell'incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale; il secondo è che i dati patrimoniali siano oggetto esclusivo di comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Tuttavia, in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, ha portato il legislatore, con l'art 1 c. 16 del dl n. 183 del 31/12/2020 a prorogare al 30 aprile 2021 l'adozione del Regolamento che stabilirà i nuovi obblighi di pubblicazione. Per tali motivi, fino al 30 aprile 2021 la mancata pubblicazione dei dati non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni.

• **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15)** - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma è rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest'ultimo aspetto si precisa che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell'ANAC n. 1310/16, alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. "appalto di servizi". Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a "bandi e contratti". La linea guida ANAC n. 1054/20 ha poi chiarito che vanno pubblicati gli incarichi o le cariche ricoperte negli ultimi 2 anni e la denominazione dei soggetti pubblici o privati che li hanno conferiti.

• **Obblighi di pubblicazione relativi ai bandi di concorso (art 19):** (*"Fermo restando gli altri obblighi di pubblicità legale"* nell'Albo pretorio o in linee previste da disposizioni legislative e regolamentari diverse dal d.lgs. n. 33/2013) , prima dell'entrata in vigore della legge n. 160/2019 era doveroso pubblicare:

- i bandi di concorso,
- i criteri di valutazione della Commissione,
- le tracce delle prove limitatamente a quelle scritte,
- l'elenco aggiornato dei soli bandi di concorso;

dopo l'entrata in vigore della legge n. 160/2019 è obbligatorio pubblicare:

- i bandi di concorso,
- i criteri di valutazione della Commissione
- le tracce delle prove,
- le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori,
- gli aggiornamenti dei predetti dati.

I “criteri di valutazione”, che la commissione giudicatrice deve definire, unitamente alle modalità di valutazione, almeno prima della correzione degli elaborati di ciascuna prova, si riferiscono a tutte le prove: scritte, pratiche e orali.

Le “tracce delle prove”, da definire immediatamente prima di dare inizio a ciascuna prova, riguardano sia le prove scritte sia le prove pratiche, salvo che queste ultime debbano svolgersi esclusivamente con operazioni materiali (ad esempio, quelle da eseguire in sede per postidattisti, elettricisti, meccanici, carrozzieri, operai stradali) per le quali sono da predeterminare solo le modalità e i tempi di esecuzione. Per “graduatorie finali” sono da intendere non le “graduatorie di merito” formulate dalle commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DPR n. 487/1994, ma le “graduatorie di vincitori” approvate dall’amministrazione ai sensi dei commi 3 e 4 del succitato art. 5, da pubblicare obbligatoriamente ai fini della pubblicità legale, unitamente alle “graduatorie di merito”, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso art. 5. Ai fini della protezione dei dati personali dei partecipanti ad una selezione pubblica, si ritiene che nelle graduatorie “finali” o “di vincitori” possano essere riportati i dati identificativi (nome, cognome e data di nascita) soltanto dei candidati dichiarati vincitori, indicando il rispettivo punteggio complessivo utile ai fini della stessa graduatoria.

Oltre al divieto di diffondere qualunque informazione attinente ai dati così detti “sensibili” di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, nella “graduatoria di vincitori” non sono ostensibili i dati identificativi dei candidati che non hanno superato tutte o alcune delle prove e gli altri dati (quali: valutazioni delle prove, indirizzo, codice fiscale, IBAN, recapiti telefonici o informatici) che sono non pertinenti rispetto alla finalità della sua pubblicazione.

Obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)–

E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:

- a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l’inviato dei dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte “lavori”;
- b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

Responsabile per la trasparenza (art. 43)–

In conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai funzionari titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45) - Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare, nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all'ufficio disciplinare della P.A., ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Le proposte di semplificazione introdotte dall'Aggiornamento 2018 al PNAR riguardano i seguenti ambiti:

a) Collegamenti con l'albo pretorio online

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è introdotta la possibilità di semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell'albo pretorio online tramite un collegamento ipertestuale.

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico per l'elaborazione dell'Aggiornamento 2018, l'ANCI si è resa portavoce delle criticità e difficoltà che i piccoli comuni incontrano nell'adempiere alla normativa in materia di obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento all'aggravio di lavoro che deriva dal dover pubblicare atti e documenti sia nell'albo pretorio online che nella sezione "Amministrazione trasparente". Nella predisposizione dell'Aggiornamento 2018, dunque, l'ANAC ha tenuto conto di tali osservazioni, prevedendo la possibilità di utilizzare rinvii fra le due sezioni del sito istituzionale dell'ente nel rispetto, tuttavia, dei limiti indicati di seguito. L'Autorità rimarca innanzitutto le differenze funzionali e organizzative tra l'albo pretorio online e "Amministrazione trasparente", due sezioni del sito dell'ente da considerarsi come autonome e distinte, con strutture e criteri di pubblicazione divergenti in quanto rispondenti a finalità differenti. La pubblicazione degli atti nell'albo pretorio online, infatti, è rivolta, di norma, a produrre effetti legali, mentre la pubblicità assicurata dalla sezione "Amministrazione trasparente" ha scopo di informare i cittadini per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Diversa sono anche la forma delle pubblicazioni e il loro periodo di ostensione: nell'albo pretorio online sono presenti documenti integrali che devono, di norma, rimanere pubblicati esclusivamente per il periodo imposto dalla legge per poi essere rimossi dalla parte pubblica dell'albo. Le pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione trasparente", invece, contengono spesso dati di sintesi e non atti integrali che restano, di norma, pubblicati per cinque anni. Inoltre, il link deve riferirsi direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione "Amministrazione trasparente". Infine, gli enti dovranno creare nell'albo pretorio online un'apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata alla sola pubblicazione degli atti

dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013.

b) Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali

Al fine di evitare duplicazioni di dati, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale ad un altro sito istituzionale ove idati e le informazioni siano già disponibili.

Le possibili attuazioni di tale misura di semplificazione sono configurabili in: i comuni aderenti ad un'Unione, nel caso in cui vi sia coincidenza tra i documenti, possono assolvere l'obbligo di pubblicazione attraverso il collegamento ipertestuale alla sezione "Amministrazione trasparente"

dell'Unione; la sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" di un Comune può contenere il link alla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune capofila qualora quest'organo gestisca la Centrale Unica di Committenza; la sottosezione relativa

agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 può contenere il link alle piattaforme sovracomunali, limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati; possibilità di un collegamento tra le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" e dati, informazioni o documenti contenuti nelle banche dati di cui all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, come elencate nell'Allegato B) del medesimo decreto legislativo. Per l'attuazione di tale misura di semplificazione, l'Autorità richiede il rispetto dei criteri di qualità e di completezza dei dati di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013.

c) Tempistica delle pubblicazioni

Possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare continuità e celerità degli aggiornamenti.

Il d.lgs. n. 33/2013 contiene riferimenti temporali precisi per la pubblicazione dei dati e documenti. Laddove tali riferimenti non sono specificamente indicati, l'articolo 8 del decreto stabilisce che l'amministrazione è tenuta ad una pubblicazione tempestiva. L'Autorità ritiene che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati.

All' uopo è intenzione del RPCT procedere alla adozione di una circolare sulla c.d. tempestività degli obblighi di pubblicazione.

d) Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni Possibilità di pubblicazione di un organigramma semplificato Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13, lettera a) ad) i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono prevedere nella sezione "Amministrazione

netrasparente”lapubblicazione di un organigramma semplificato contenente la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l’indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica.

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Possibilità della pubblicazione integrale di determinati atti in luogo della loro rielaborazione I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 23 – pubblicazione e aggiornamento ogni sei mesi degli elenchi dei provvedimenti riguardanti la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi nonché gli accordi stipulati dall’amministrazione e consoggetti privati con altre amministrazioni pubbliche - mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti anziché la rielaborazione degli stessi.

e) **Pubblicazione dei dati in tabelle** - Possibilità di utilizzare altri schemi di pubblicazione in luogo delle tabelle

Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati in tabelle come previsto dall’Allegato 1 della determinazione n. 1310/2016, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza di rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”.

I Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati

Il soggetto che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

- a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (solo per il PTPCT ed il Piano delle performance nella sezione dedicata)
- b) I responsabili dei singoli settori (titolari di P.O. con deleghe dirigenziali)

Ciascun Funzionario è tenuto, per il settore di propria competenza, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni nei vari flag della Sezione “**Amministrazione Trasparente**”.

Sulla pubblicazione dei dati il RPCT opererà una verifica a controllo a campione annuale, al fine di constatare un’ipotesi di irregolarità nella situazione all’interno dell’Ente, in occasione dell’inoltro della Reportistica annuale ed a campione.

Ciascun funzionario curerà, inoltre, l’aggiornamento di quanto già pubblicato.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)8. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che

«Nei casi in cui norme di legge o regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla

esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Entrata in vigore del PTPCT 2022-2024

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente /altri contenuti - corruzione e in disposizioni generali / atti generali.

Il piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone dal Comune.